Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIREZIONE MARITTIMA DI RAVENNA

DECRETO N°21/2016

Il Direttore Marittimo dell'Emilia Romagna:

VISTO il Decreto n°13/2014 del 30.12.2014, con cui sono state approvate le tariffe di pilotaggio nel Porto di Ravenna per il biennio 2015-2016;

VISTO il dispaccio prot. n. 34726 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali e il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, con il quale sono state comunicate le aliquote di adeguamento delle tariffe per il servizio di pilotaggio nei porti nazionali, riferite al biennio 2017-2018, che entreranno in vigore il 01.01.2017;

VISTI gli artt. 87 e 91 del Codice della Navigazione e gli articoli 4 e 14 del Decreto Legislativo n° 165 del 30.03.2001;

RITENUTO necessario dare esecuzione alla suddetta modifica;

DECRETA

Articolo 1

Le tariffe per il servizio di pilotaggio sono così determinate:

1) Servizio reso a bordo:

1.1) per tutte le navi, comprese le navi petroliere con zavorra segregata (S.B.T.), Reg. CE n° 2978/94:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate		Tariffa base € 2017 - 2018
0	500	181,24
501	1.000	221,60
1.001	2.000	268,56
2.001	3.500	334,60
3.501	5.000	451,27
5.001	7.000	556,20
7.001	10.000	739,65
10.001	15.000	945,83
15.001	20.000	1.102,86
20.001	25.000	1.247,42
25.001	30.000	1.411,06

30.001	40.000	1.606,23
Per ogni ulteriore scaglione di 10.000 G.T. Euro		231,13

1.2) Alle navi petroliere senza zavorra segregata (NO S.B.T.), Reg. CE n°2978/94 verrà applicata la tariffa del precedente articolo 1.1 incrementata del 20,48%.

1.3) Alle navi traghetto "TR (ro-ro) merci" e miste progettate e costruite per il trasporto di veicoli con imbarco/sbarco sulle proprie ruote e/o di carichi, disposti su pianali o contenitori, caricati e scaricati per mezzo di veicoli dotati di ruote, con provenienza/destinazione da/per un porto comunitario continentale, nonché dalla Sicilia e dalla Sardegna, verrà applicata la tariffa sotto indicata:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate		Tariffa base € 2017-2018
0	500	147,05
501	1.000	179,80
1.001	2.000	217,90
2.001	3.500	271,48
3.501	5.000	366,15
5.001	7.000	451,28
7.001	10.000	600,13
10.001	15.000	767,42
15.001	20.000	894,82
20.001	25.000	1.012,12
25.001	30.000	1.144,89
30.001	40.000	1.303,24
Per ogni ulteriore scaglione di 10.000 G.T. Euro		187,53

2) Servizio reso tramite stazione radio (VHF):

2.1) Per le navi che possono avvalersi del servizio tramite VHF ai sensi del comma 1 dell'art.4 del decreto ministeriale di obbligatorietà, la tariffa base è la seguente:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate		Tariffa base € 2017-2018
0	500	69,70
501	1.000	85,86
1.001	1.500	104,93

Articolo 2

La stazza lorda internazionale (GT) della nave, per l'applicazione della tariffa relativa sarà desunta:

a) per le navi munite di Certificato di stazza Internazionale rilasciato ai sensi della Convenzione di Londra del 1969 (Tonnage 69), le tariffe vanno riferite al valore della stazza lorda internazionale (GT) risultante dallo stesso certificato;

b) per le navi non munite di tale certificato le tariffe vanno commisurate al valore di stazza lorda (GT) ottenuto utilizzando la seguente formula che il Registro Italiano Navale ha allo scopo elaborato e che consente di ottenere valori di GT assai vicini a quelli che si determinerebbero applicando criteri per il calcolo della stazza lorda internazionale previsti nella citata convenzione:

$$GT = K1 \times V$$

dove V = 2,832 x Volume lordo totale in Tonn.

dove K1 = 0,2 + 0,02 Log 10 V

Qualora non fosse possibile applicare tale formula, per la mancanza dei dati in essa contenuti, potrà farsi riferimento alla seguente formula elaborata dall'IMO che, sia in maniera più approssimativa della precedente, consente il calcolo provvisorio della stazza lorda delle navi sprovviste di certificato di Stazza Internazionale:

$$GT = VE \times a$$

dove VE = L x B x H;

L= lunghezza in metri risultante dal Certificato di Bordo Libero;

B= larghezza massima fuori ossatura in metri pubblicata sui registri o attestata dai documenti a bordo della nave (anche dal Capacity Plan);

H= altezza a murata dal fondo fino al ponte completo più alto, in metri, come pubblicato sui registri o attestata dai documenti di bordo della nave;

a= F (VE) da calcolare con l'interpolazione lineare secondo la seguente tabella:

VE	a
fino a 400	0,58
fino a 1.000	0,43
fino a 5.000	0,35
fino a 10.000	0,34
fino a 25.000	0,33
fino a 50.000	0,32
fino a 100.000	0,31
fino a 150.000	0,30
fino a 200.000	0,29
da 250.000 e oltre	0,28

Per la commisurazione delle tariffe per navi traghetto, il valore della stazza risultante dal certificato di stazza o dall'applicazione dei criteri di cui alla lettera b) dell'articolo 2, va corretto applicando i seguenti coefficienti:

TRAGHETTI PASSEGGERI Passenger Ro-Ro cargo ferries	0,75
TRAGHETTI MERCI Ro-Ro Cargo General Cargo Ro-Ro Cargo Container Ships Ro-Ro Cargo Ferries Ro-Ro Cargo Vehicles Carriers	0,75

Articolo 3

Alle tariffe base di cui al precedente articolo 1 (comprese le tariffe per il servizio VHF), vanno addizionate le sottonotate maggiorazioni:

A) – per fuori orario

1) il 50% della tariffa base per le prestazioni eseguite tra le ore 20.00 e le ore 06.00;

2) il 50% per le prestazioni eseguite di domenica;

3) il 150% per le prestazioni eseguite nei seguenti giorni festivi:

l'1 gennaio, il 6 gennaio, il giorno di lunedì dopo Pasqua, il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno, il 15 agosto, il 1° novembre, l'8 dicembre, il 25 e 26 dicembre, il Santo Patrono. (23 luglio – S. Apollinare in Classe – Santo Patrono di Ravenna) Tale maggiorazione non è cumulabile con quella del punto 2.

4) Il 100% della tariffa base per le prestazioni eseguite nella prima domenica di novembre (data in cui ha luogo la celebrazione della festa dell'unità nazionale) eventualmente cumulabile con quella di cui al punto 3, nel caso in cui il 1° novembre (festa Ognissanti) cada di domenica.

B) – per le navi con carichi pericolosi

1) Il 16% della tariffa base per prestazioni rese a navi che abbiano a bordo merci infiammabili appartenenti alle classi 2, 3, 4.1 e 4.3 del IMDG Code e che comunque abbiano un punto di infiammabilità inferiore ai 65°C. Tale maggiorazione va applicata anche per le prestazioni effettuate a bordo di navi che trasportano occasionalmente merci infiammabili quando il quantitativo trasportato raggiunge il 25% della portata lorda della nave (DWT).

2) Il 20% della tariffa base quando le prestazioni sono rese:

a. a navi che abbiano a bordo, per un quantitativo di tonnellate metriche non inferiore al 5% della portata lorda della nave, merci appartenenti alla 1° Classe – del IMDG Code;

b. a navi cisterna vuote che abbiano trasportato merci liquide infiammabili indicate nel IMDG Code e non munite del certificato generale di "gas-free" valido al momento del Pilotaggio.

C) – *per le prestazioni effettuate con un secondo pilota:*

maggiorazione del 50% per le prestazioni eseguite con un secondo pilota a bordo.

D) – manovre senza macchine/movimenti:

a. Per le manovre effettuate senza l'uso delle macchine è prevista una maggiorazione pari al 50% della tariffa base di cui all'art. 1.

b. Per le manovre da un ormeggio all'altro che impiegano un tempo superiore ad 1 ora è prevista una maggiorazione del 50% della tariffa base di cui all'art. 1.

E) – pontoni con carichi eccezionali:

per i pontoni che trasportano carichi eccezionali la stazza totale sarà calcolata aggiungendo alla stazza del convoglio quella relativa al carico calcolandola utilizzando i criteri indicati nelle note specifiche per il calcolo dei valori di cui al presente decreto.

Articolo 4

A partire dal 01 gennaio 2017, i compensi spettanti nei casi previsti dagli artt. 130, 132 e 133 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione (parte marittima) sono disciplinati come segue:

1) quando il pilota sia tenuto ad eseguire l'ordine del Comandante del Porto di recarsi fuori dei limiti territoriali previsti dal "Regolamento locale per il servizio di pilotaggio nel porto di Ravenna" qualora la nave stessa ne faccia richiesta, il compenso è il seguente:

a) se la prestazione viene effettuata entro le due miglia fuori del limite suddetto:

scaglioni in T.S.L. delle navi pilotate		Tariffa euro
da 0	a 2.000	48,38
da 2.001	a 15.000	77,57
da 15.001	in avanti	102,76

b) per ogni due miglia o frazione di due miglia successive:

scaglioni in T.S.L. delle navi pilotate		Tariffa euro
da 0	a 2.000	22,55
da 2.001	a 15.000	38,45
da 15.001	in avanti	51,71

2) quando il pilota sia chiamato solamente per trasmettere comunicazioni a terra da parte di una nave o abbia, previa autorizzazione del Comandante del Porto, trasmesso comunicazioni da terra ad una nave, il compenso è il seguente:

scaglioni in T.S.L. delle navi pilotate		Tariffa euro
da 0	a 2.000	120,67
da 2.001	in avanti	132,60

3) quando il pilota deve rimanere a bordo della nave pilotata per circostanze a lui non imputabili, per un periodo di tempo superiore alle 5 (cinque) ore e 30 (trenta) minuti, è dovuto un compenso uguale al 25% della tariffa base, per ogni ora o frazione di ora, oltre il precedente tempo di servizio.

   Qualora la permanenza a bordo si protragga oltre le 6 (sei) ore, al pilota spetta, inoltre, a spese della nave, il trattamento di vitto e alloggio riservato agli Ufficiali.

4) quando al pilota venga richiesto di condurre la nave in località diversa da quella compresa nella circoscrizione territoriale della corporazione, per ogni ora o frazione di ora, per il tempo occorrente a giungere al porto di destinazione o fino a quando sale a bordo il pilota di detto porto, il compenso è il seguente:

scaglioni in T.S.L. delle navi pilotate		Tariffa euro
da 0	a 2.000	48,38
da 2.001	in avanti	58,33

   Al pilota è, altresì, dovuto il rimborso delle spese di viaggio per il rientro in sede.

5) qualora dopo che il pilota è salito a bordo venga sospesa la partenza o il movimento della nave, la misura del compenso spettante è uguale ai seguenti importi:

   - 50% della tariffa base per navi ormeggiate dall'imboccatura sino al bacino di San Vitale compreso;
   - 75% della tariffa base per navi ormeggiate dal bacino di San Vitale escluso alla darsena di città;
   - 100% della tariffa base ai terminali in rada.

   La partenza o il movimento della nave si considerano sospesi quando il pilota abbia atteso a bordo fino ad un massimo di mezz'ora, senza che sia iniziata la manovra.

   Qualora il pilota sia rimasto a bordo oltre detta mezz'ora, sarà dovuto un compenso uguale al 25% della tariffa base per ogni ulteriore mezz'ora di attesa a bordo, prima dell'inizio della manovra.

6) qualora venga sospesa l'entrata di una nave, dopo che il pilota sia salito a bordo, la misura del compenso spettante è pari all'importo della tariffa di base.

   L'entrata della nave si considera sospesa quando il pilota abbia atteso a bordo, fino ad un massimo di un'ora senza che sia iniziata la manovra.

   Quando il pilota sia rimasto a bordo oltre un'ora, sarà dovuto un compenso uguale al 50% della tariffa base – per ogni ulteriore ora di attesa a bordo – prima dell'inizio della manovra.

Articolo 5

Per l'assistenza alle prove in mare o alle compensazioni di radiogoniometri ecc. esplicitamente richieste dal comandante della nave, è dovuto al Pilota, oltre alla tariffa base di Pilotaggio, un compenso di:

scaglioni in T.S.L. delle navi pilotate		Tariffa euro
da 0	a 2.000	120,52
da 2.001	in avanti	132,43

Articolo 6

I compensi di cui agli artt. 4 e 5 hanno carattere forfettario e non sono, pertanto, soggetti ad alcuna delle maggiorazioni previste dall'art. 3.

Articolo 7

Alle navi armate o noleggiate da uno stesso soggetto in forma individuale o associata che nel trimestre di calendario effettuano più approdi si applicano le seguenti tariffe:

dal 1° al 3° approdo	100% tariffa base di cui all'art. 1 punto 1)
dal 4° al 10° approdo	80% tariffa base di cui all'art. 1 punto 1)
dal 11° al 20° approdo	65% tariffa base di cui all'art. 1 punto 1)
oltre il 21° approdo	50% tariffa base di cui all'art. 1 punto 1)

Alle navi traghetto armate o noleggiate da un soggetto di cui al comma 1, in servizio di linea con itinerario, orario prestabilito e frequenza regolare, che effettuano almeno n. 3 (tre) approdi settimanali, verrà applicata una tariffa pari al 35% della tariffa base di cui all'articolo 1 punto 1).

Per collegamenti di linea si intendono collegamenti ricorrenti tra porti prefissati con cadenze programmate e rese pubbliche.

Le eventuali maggiorazioni si calcolano sulla tariffa ridotta.

Il soggetto di cui al comma 1, in occasione della richiesta del servizio di pilotaggio per l'approdo di ogni nave avente diritto alle stesse agevolazioni, e comunque non oltre il termine di permanenza di ogni singola nave in porto, direttamente o tramite il proprio agente raccomandatario, che agisce in suo nome e per suo conto, deve richiedere per iscritto alla corporazione dei piloti l'applicazione delle agevolazioni previste dal presente articolo. La richiesta deve indicare le singole navi interessate all'applicazione delle agevolazioni e il soggetto che le arma o le noleggia in via diretta; essa deve anche contenere l'indicazione del soggetto al quale vanno intestate le fatture, che deve essere unico (partita IVA unica).

Il mancato rispetto delle suddette condizioni comporta l'applicazione della tariffa intera di cui all'art. 1.

L'approdo è costituito dall'arrivo e dalla partenza della nave. Le prestazioni eventualmente rese durante la permanenza della nave in porto (movimenti da banchina a banchina o verso la rada e viceversa) non concorrono al numero degli approdi e si applica la tariffa di cui la nave beneficia nel corso dell'approdo. Nel computo degli approdi non vengono considerate le prestazioni rese tramite stazione VHF.

Per trimestri di calendario si intendono i seguenti periodi: gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre e ottobre-dicembre.

Articolo 8

Il pagamento delle fatture relative alle prestazioni di pilotaggio deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, e in particolare del Decreto Legislativo n° 231 del 2002 come modificato dal decreto n° 192 del 2012 e, tenendo conto del fatto che la Corporazione dei piloti è incaricata di pubblico servizio svolto in regime di monopolio legale, nel rispetto da parte di quest'ultima della parità di trattamento nei confronti degli utenti del servizio.

I termini superiori a 30 (trenta) giorni stabiliti per il pagamento delle fatture devono essere immediatamente comunicati all'autorità marittima ai fini della vigilanza sul rispetto dell'obbligo della parità di trattamento.

Ferme restando le conseguenze previste da tale normativa, nel caso di mancato rispetto del termine previsto per l'adempimento, i soggetti che ai sensi dell'articolo 7 possono usufruire della tariffa ridotta in ragione della frequenza degli approdi e non provvedono entro sessanta giorni dalla ricezione della fattura, perdono il beneficio della riduzione a partire dal trimestre successivo a quello in cui scade il termine di sessanta giorni e lo riacquistano dal trimestre successivo a quello in cui avviene il pagamento.

Articolo 9

Il presente Decreto entra in vigore a partire dalle ore 00.01 del 01 gennaio 2017. In pari data è abrogato il Decreto n° 13/2014 del 30.12.2014.

Ravenna, 30 dicembre 2016

p. IL DIRETTORE MARITTIMO T.A.
Contrammiraglio CP
Giuseppe MELI
IL COMANDANTE IN II
C.V. (CP) Franco MALTESE